

REGOLAMENTO (CEE) N. 3411/88 DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 1988
che fissa gli importi compensativi adesione nel settore dell'olio d'oliva per la
campagna 1988/1989

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 473/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le regole generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore dell'olio d'oliva⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2211/88 del Consiglio⁽²⁾ ha fissato, per la campagna 1988/1989, il prezzo d'intervento dell'olio d'oliva,

considerando che le modalità d'applicazione degli importi compensativi adesione sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 583/86 della Commissione⁽³⁾, che fissa le moda-

lità d'applicazione degli importi compensativi adesione nel settore dell'olio d'oliva, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 576/88⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi compensativi adesione applicabili durante la campagna 1988/1989 nel settore dell'olio d'oliva sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 1° novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 43.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 56 del 2. 3. 1988, pag. 23.